

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

9/2016

Parma, 15 febbraio 2016

OGGETTO: Certificazione Unica

La legge 28/ Dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate l'implementazione dei dati da riportare nel Mod. 730 precompilato, rispetto a quelli dello scorso anno, ha previsto l'obbligo in capo ai sostituti d'imposta, di trasmettere all'Agenzia, la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente contenente anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.

L'invio delle Certificazioni Uniche contenenti i dati sopra evidenziati è equiparato a tutti gli effetti all'Esposizione degli stessi nel Mod. 770 Semplificato.

Per effetto di ciò si renderà necessario predisporre due diversi modelli di Certificazione Unica:

- 1) Mod. CU sintetico, vale a dire una versione semplificata della certificazione che sarà consegnata al percipiente a cura del datore di lavoro;
- 2) Mod. CU ordinario, vale a dire una versione implementata della certificazione che sarà inviata all'Agenzia delle Entrate.

Termini di consegna ed invio della CU

Il sostituto d'imposta è tenuto a consegnare la nuova CU ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati ed ai lavoratori autonomi entro il 28 Febbraio (per il 2016 entro il 29 Febbraio) e, ad effettuare la trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate delle predette certificazione entro il 7 marzo.

Soggetti Obbligati

Le istruzioni alla compilazione della nuova CU precisano che sono tenuti a tale nuovo adempimento tutti i sostituti d'imposta che hanno corrisposto nel corso dell'anno 2015 somme o valori soggetti a ritenute alla fonte e precisamente:

- ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (Art 23-24 DPR 600/73);
- ritenute su redditi di lavoro autonomo (Art. 25 DPR 600/73);

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

- ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (Art. 25 bis DPR 600/73);
- ritenute sui corrispettivi dovuto dal condominio all'appaltatore (Art. 25 ter DPR 600/73);
- ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (Art. 29 DPR 600/73).

Sono inoltre tenuti all'invio tutti coloro che nell'anno 2015 hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori (dipendenti e autonomi) i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS e all'INAIL.

Spese anticipate

Nella CU confluiscono anche le informazioni relative alle somme erogate dal sostituto d'imposta che non hanno nulla a che vedere con il reddito tassabile del percettore. In particolare le istruzioni ministeriali precisano che al punto 7 della CU lavoratori autonomi vanno indicate le somme non assoggettate a ritenuta, fra cui rientrano le spese anticipate dal professionista in nome e per conto del sostituto.

Certificazione agli sportivi

Nella CU vanno indicate anche le indennità, i rimborsi spese forfettari, i premi e i compensi erogati ai soggetti di cui all'Art. 67, lettera m, co. 1 del Tuir (tipicamente per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica), anche se inferiori al limite di esenzione previsto (Euro 7.500,00)

Regime Sanzionatorio

Per ogni certificazione, omessa, tardiva o errata si applica la sanzione pecuniaria di Euro 100,00 fino al raggiungimento di un tetto massimo di Euro 50 Mila. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli